



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAISAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

PAOLO
PALMULLI
ARCHITETTO
2323



**PROGETTO DEFINITIVO
PARCO DI PALAZZO TE**
CUP_I66E19000110004

P.G:	OGGETTO: ELABORATI DOCUMENTALI	Elenco delle categorie di cui si compone il progetto <input checked="" type="checkbox"/> A_ELABORATI DOCUMENTALI <input type="checkbox"/> B_CARTE URBANISTICHE <input type="checkbox"/> C_PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA <input type="checkbox"/> D_OPERE A VERDE <input type="checkbox"/> E_STRUTTURE <input type="checkbox"/> F_IMPIANTI																		
DATA EMISSIONE PROGETTO:	CONTENUTO: capitolato speciale d'appalto Parte Amministrativa	TAVOLA: A07 bis categoria e sottocat.																		
REDATTO DA: Emanuele Bortolotti Paolo Palmulli Rosario Spagnolo	data emissione doc.: modifica /revisione: oggetto: <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																			SCALA: -
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE D.P.R. 207/2010 :																				

OGNI DUPLICAZIONE O UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DAL PROGETTISTA CHE VERIFICHERA' LA RISPOSTA DEGLI ELABORATI ALLE ESIGENZE DEL FRUTTORE. IL TITOLARE DEI PRESENTI ELABORATI SI ESTRANEA PERTANTO DA OGNI RESPONSABILITA' PER L'USO IMPROPRIO DEI PRESENTI DISEGNI RISERVANDOSI DI AGIRE A VIE LEGALI NEL CASO DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE (LEGGE 633/1941 E C.C. ART. 2575-2583). LE MISURE RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO SONO DA VERIFICARSI A CURA DELL'ESECUTORE.

AG&P greenscape AG&P greenscape srl Via Savona, 50 20144 Milano info@agep.it P.iva 08236480151	Il Progettista: Dott. Agr. Emanuele BORTOLOTTI Arch. Paolo Palmulli	Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Carmine MASTROMARINO	Il Dirigente del Settore Territorio e LL.PP. Arch. Carmine MASTROMARINO
--	---	---	--

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Visi 48 - 46100 Mantova
T. +39 0376 352910 F. 2738050
lavoripubblici@comune.mantova.gov.it
www.cittadimantova.it



PARTE PRIMA	3
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO	3
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E AGGIUDICAZIONE	4
ART. 3 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO	6
ART. 4 - PRESTAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVA AI LAVORI	6
ART. 5 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE e DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA	7
CAPO II - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE	7
ART. 6 - MODALITA' DI REDAZIONE, OGGETTO E TERMINI DEL PROGETTO ESECUTIVO	7
ART. 7 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	8
ART. 8 - RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVE PENALI	8
ART. 9 - APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	8
ART. 10 - MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	9
ART. 11 - REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA	9
ART. 12 - PROPRIETÀ DEL PROGETTO	9
ART. 13 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA	10
ART. 14 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI	10
ART. 15 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	11
ART. 16 - PROROGHE	11
ART. 17 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI	12
ART. 18 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP	12
ART. 19 - PENALE PER RITARDI	12
ART. 20 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI	13
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	13
CAPO III - DISCIPLINA CONTRATTUALE	13
ART. 22 - MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO	14
ART. 23 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE	14
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA	15
ART. 24 - ANTICIPAZIONE	15
ART. 25 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE	15
ART. 26 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	15
ART. 27 - CONTO FINALE E RATA DI SALDO	16
ART. 28 - REVISIONE PREZZI	16
ART. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	16
ART. 30 - SUBAPPALTO	17
ART. 31 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	18
CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	19
ART. 32 - LAVORI A CORPO	19
ART. 33 - LAVORI IN ECONOMIA	19
CAPO VI- CAUZIONI E GARANZIE	20
ART. 34 - GARANZIA DEFINITIVA	20
ART. 35 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE	20
ART. 36 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	21
ART. 37 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA	21

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	21
ART. 38 – MODIFICHE DEL CONTRATTO	21
ART. 39 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	21
ART. 40 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	22
ART. 41 – RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE	22
ART. 42 – PIANO SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)	22
ART. 43 – PIANO OPERATIVO SICUREZZA (POS)	23
ART. 44 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA	23
CAPO VIII – CONTROVERSIE -ESECUZIONE D'UFFICIO-MANODOPERA	24
ART. 45 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	24
ART. 46 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ACCORDO BONARIO – ARBITRATO	26
ART. 47 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	27
CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE, PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL'OPERA	27
ART. 48 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	27
Art. 49 - TERMINI PER IL COLLAUDO.	28
Art. 50 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI IN PENDENZA DEL COLLAUDO	29
Art. 51- OPERAZIONI DI COLLAUDO	29
ART. 52 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALLA PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA O AL COLLAUDO PROVVISORIO	29
ART. 53 - GARANZIA DI ATTECCHIMENTO	29
CAPO X NORME FINALI	30
ART. 54 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	30
ART. 55 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI	33
ART. 56 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE- RINVENIMENTI	34
ART. 57 - UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	34
ART. 58 - TERRE E ROCCE DA SCAVO	34
ART. 59 - CARTELLO DI CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE	34
ART. 60 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	35
ART. 61 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DISCIPLINA ANTIMAFIA	35
ART. 62 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	36
ALLEGATI	37
ALL. 1 – Accordo rep. 5825/2020 tra il Segretariato Regionale MiBACT per la Lombardia e Comune di Mantova” relativo alla realizzazione del Parco di Palazzo Te nell’ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali	37
ALL. 2 – Disciplinare tra il Segretariato Generale - Servizio V del MiBACT, e Segretario Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la Lombardia prot. N. 5447 del 30/10/2020	42
ALL. 3 – Elenco elaborati progetto definitivo a base di gara	49
ALL. 4 – Parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, di prot. 1176 del 16 febbraio 2021 (Ns prot. N.0015546/2021 del 16/02/2021)	52
ALL. 5 – Fac simile cartello di cantiere	54

PARTE PRIMA

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva (ad eccezione del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo parco di Palazzo Te, inclusi tutti i lavori successivi all'impianto del Parco da eseguirsi nel periodo di garanzia di attecchimento del materiale vegetale.

Per l'affidamento del contratto la gara sarà indetta ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 50/2016, e art. 1 c. 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020, sulla base del progetto definitivo dell'Amministrazione comunale, con il criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

2. L'intervento "Parco Palazzo Te rientra tra i "Grandi Progetti Beni Culturali" – Annualità 2020 e Annualità 2021-2022 approvati con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 10 agosto 2020 (Rep. n. 396), il cui coordinamento ai sensi dell'art. 13 del citato DPCM n.169/2019 è affidato al Segretariato Generale del MIBAC .

Le funzioni di ente liquidatore sono attribuite al beneficiario identificato nel Segretario Regionale per la Lombardia del MIBAC.

Le modalità e le procedure di attuazione dell'intervento e i rapporti intercorrenti tra Segretariato Generale del MIBAC e Segretario Regionale per la Lombardia del MIBAC sono regolate dal disciplinare sottoscritto tra le parti in data 30/10/2020, allegato al presente capitolato.

3. In data 23/12/2020 Rep 5825/2020 è stato sottoscritto un apposito Accordo per disciplinare i rapporti tra il Segretariato Regionale MIBACT per la Lombardia e il Comune di Mantova per la realizzazione dell'intervento Parco Palazzo Te, in forza del quale il Comune di Mantova è Ente attuatore e svolge la funzione di stazione appaltante e contraente.

Come espressamente individuato nel disciplinare, che si allega come parte integrante al presente capitolato (ALLEGATO 1 – ALLEGATO 2) , competono al Comune di Mantova le attività di monitoraggio dell'intervento, di trasmissione delle informazioni sull'esecuzione dei lavori al Segretariato Regionale del MIBACT per la Lombardia, all'inserimento dei dati nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di proposta di liquidazione degli importi relativi alle opere e servizi eseguiti, di gestione dell'attività di collaudo e di chiusura dell'intervento, osservando puntualmente le prescrizioni contenute nel suddetto disciplinare in ordine alle modalità di attuazione dell'intervento e assumendo nei confronti del Segretariato Regionale ogni responsabilità nel caso di violazione del disciplinare stesso.

Il Segretariato Regionale MIBACT è Ente Liquidatore a cui il contraente, una volta maturati i rispettivi stati di avanzamento lavori e sulla base del certificato di pagamento emesso dal direttore dei lavori dovrà trasmettere le fatture di pagamento.

4. Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo "a corpo". L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validità ai soli fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo di aggiudicazione.

5. Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'Appaltatore dichiara di essere in perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente leggi, regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché tutte le norme che regolano il presente appalto e la sua perfetta esecuzione. Con l'offerta è implicita la dichiarazione che l'Assuntore dei lavori, esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato dei luoghi, del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall'accesso ai luoghi di lavoro.

6. L' appalto si intende comprensivo:

a) Della redazione del progetto esecutivo a cura dell'appaltatore nel rispetto degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, in conformità al progetto definitivo posto a base di gara, da approvare da parte della Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori;

b) di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche,

qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo posto a base di gara e dal successivo progetto esecutivo, redatto a cura dell'affidatario, nonché delle migliorie, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, offerte in sede di gara, contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante, con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

7. Nella redazione del progetto esecutivo così come nella esecuzione dei lavori e nelle attività manutentive di contratto, dovranno essere scrupolosamente rispettate le norme dettate dal vigente Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde".

Dovranno essere inoltre altrettanto scrupolosamente applicati i CAM per l'illuminazione pubblica di cui al DM 27/09/2017, dell'arredo urbano, approvati con DM 05/02/2015 oltre agli ulteriori eventualmente applicabili anche se non espressamente richiamati.

8. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

9. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Codice dei contratti: il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016;
- b) Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;
- c) Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000, per le parti non abrogate;
- d) D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) Stazione appaltante: il Comune di Mantova;
- f) Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;
- g) Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
- h) RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di Responsabile Unico del Procedimento;
- i) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della Direzione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei lavori;
- j) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
- k) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- l) PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
- m) POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;
- n) Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
- o) Sicurezza generale (anche SG): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D. Lgs. 81/2008;
- p) Sicurezza speciale (anche SS): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E AGGIUDICAZIONE

Importo complessivo dell'appalto: € 4.247.913,31 compreso i lavori, gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione esecutiva, oltre IVA e oneri fiscali.

	Somme a base d'appalto	
--	------------------------	--

A	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	3.977.016,47
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	194.983,53
C	Onorario professionale per progettazione esecutiva soggetto a ribasso d'asta.	75.913,31
	Totale	4.247.913,31

Importo dell'appalto (progettazione e costruzione) soggetto a ribasso: € 4.052.929,78 oltre IVA e oneri fiscali di cui:

A	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	3.977.016,47
C	Onorario professionale per progettazione esecutiva soggetto a ribasso d'asta.	75.913,31
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO soggetto a ribasso (A+C)	4.052.929,78

L'importo dei lavori è articolato come segue anche ai sensi e per gli effetti delle eventuali richieste di subappalto e dell'individuazione dei gruppi di lavorazioni omogenee per l'individuazione dei lavori da eseguire:

categ.	importo	classifica	%	tipologia della categoria di qualificazione	declaratoria
OS24	2.597.725,01	IV-bis	62,27%	CATEGORIA PREVALENTE	Verde e arredo urbano
OG 3	265.583,31	I	6,37%	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 6	610.485,56	II	14,63%	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG10	463.294,73	II	11,10%	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
OG11	234.911,39	I	5,63%	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	Impianti tecnologici
TOTALE	4.172.000,00		100,00%		

I lavori, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n.207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, sono classificati nella categoria prevalente OS24.

Il corrispettivo della progettazione da porre a base di gara è stato determinato ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia 17.06.2016.

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo del servizio di progettazione e dei lavori, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sulla somma dei medesimi importi;
- importo dei costi per la sicurezza.

Non fanno parte del presente appalto la Direzione dei Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.

Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo d'eseguire accurata verifica dello stato dei luoghi e la valutazione di tutti i vincoli e circostanze che possano influire nello svolgimento dei lavori e

quindi sull'offerta; egli dovrà controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. In sede di gara il concorrente dichiara che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

ART. 3 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè:

- a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b. Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
- c. DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- d. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non abrogato);
- e. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. per la parte non abrogata;
- f. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abrogato);
- g. Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;
- h. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
- i. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- j. DM 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”;
- k. DECRETO 27 settembre 2017, “Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”;
- l. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- m. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- n. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- o. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose.
- p. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, D.L.gs 42/2004
- q. Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo - Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
- r. Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”.

2. Le norme sopra elencate integrano quanto non disciplinato dal contratto, dal presente Capitolato Speciale e dagli elaborati progettuali e dalla documentazione di gara e l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscerle integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

ART. 4 - PRESTAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVA AI LAVORI

1. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali nonché delle eventuali migliorie aggiuntive offerte in sede di gara.

2. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

ART. 5 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE e DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA

Si specifica nel presente capitolato che le opere da considerare da parte dell'Appaltatore ai fini dell'offerta sono quelle risultanti e/o desumibili dagli elaborati e dai disegni costituenti il progetto definitivo successivamente elencati, da intendersi come integralmente allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalle prescrizioni ed oneri riportati nella prima e nella seconda parte del presente Capitolato.

Fanno parte del progetto definitivo ai fini del presente appalto gli elaborati elencati nell' ALL. 3 scaricabili dal Sito del Comune di Mantova tramite il link riportato nella lettera di invito.

CAPO II - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

ART. 6 - MODALITA' DI REDAZIONE, OGGETTO E TERMINI DEL PROGETTO ESECUTIVO

La progettazione esecutiva dovrà essere condotta in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 – art. 33 e successivi per le parti ancora in vigore - e con le norme di settore.

Il progetto esecutivo dovrà recepire le migliori offerte con la presentazione dell'offerta tecnica in sede di gara concertandole con gli uffici senza comportare alcun aumento dell'importo contrattuale. Il progetto dovrà essere assoggettato a verifica ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e successivamente approvato dalla Amministrazione Comunale.

Il progetto esecutivo dovrà recepire:

- quanto previsto dal progetto definitivo a base di gara, con tutti gli opportuni approfondimenti tecnici esecutivi;
- le proposte migliorative offerte nella fase della gara;
- le osservazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova allegate al progetto definito di cui all'articolo precedente, sviluppate a livello esecutivo a partire da quanto proposto in sede di offerta tecnica.

Nel caso in cui, durante la redazione del progetto esecutivo, l'incaricato dovesse ritenere necessario svolgere ulteriori studi ed indagini, anche geologiche e idrauliche, nonché prevedere una ulteriore verifica dei sottoservizi esistenti, acquisendo eventuali pareri specifici potrà procedere con oneri interamente a suo carico.

I contenuti del progetto esecutivo dovranno consentire di determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, dovendo il progetto essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo anche al fine di consentire una puntuale ed esatta contabilità dei lavori e, se necessario, la coerente valutazione delle varianti in corso d'opera.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, disporrà che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo. E' ammessa la facoltà delle consegna d'urgenza ai sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» convertito con Legge 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara.

Di seguito l'elenco, non esaustivo, degli elaborati del progetto esecutivo:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici e sezioni di dettaglio, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- g) computo metrico estimativo , quadro economico, quadro incidenza percentuale della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) capitolato speciale di appalto, con specifiche tecniche dettagliate per materiali, lavorazioni e metodi di misura.

Il tempo utile per completare la progettazione esecutiva è fissato in 57(cinquantasette) giorni complessivi naturali e consecutivi, decorrenti dal formale avvio disposto dal RUP. Il progetto esecutivo essere redatto e consegnato alla Stazione Appaltante, completo in ogni sua parte, unitamente a eventuali studi e verifiche supplementari, secondo le seguenti scadenze intermedie:

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni complessivi decorrenti dall'inizio della prestazione di progettazione disposta dal RUP a mezzo pec.

Decorso tale termine, l'Appaltatore consegnerà una o più copie del progetto esecutivo al fine di procedere con l'eventuale richiesta di pareri. Entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emanazione dei pareri degli enti e/o soggetti preposti, dovrà essere consegnato il progetto esecutivo adeguato alle richieste dagli stessi.

Contestualmente all'attività di progettazione dovrà essere condotta, a mezzo di ente verificatore appositamente incaricato dall'Amministrazione, l'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. Al fine di accelerare questo procedimento, l'attività di verifica verrà attivata con la modalità "work in progress", con un tempo utile per completare l'attività fissato in 30 (trenta) giorni decorrenti dall'inizio di questo procedimento disposto dal RUP a mezzo pec.

Decorso tale termine, ed ultimata favorevolmente l'attività di verifica comunicata dall'Ente di verifica a mezzo pec, l'appaltatore consegnerà, entro i successivi 5 (cinque) giorni, una copia del progetto esecutivo rieditato, recependo le eventuali indicazioni/prescrizioni/non conformità emerse in sede di verifica: su tale versione del progetto esecutivo, rieditato a seguito della verifica, il Responsabile del procedimento provvederà alla Validazione e l'Amministrazione procederà con la successiva Approvazione. Validazione ed Approvazione-avverranno entro i successivi 15 (quindici) giorni decorrenti dal deposito della copia del progetto esecutivo rieditato a seguito della verifica.

Del progetto esecutivo verificato e approvato dalla Stazione appaltante, dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, tutte le copie cartacee complete di timbro e firma da parte dei tecnici incaricati, ritenute necessarie dall'Amministrazione stessa, fino ad un massimo di 7 copie complete.

L'incaricato, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale una copia in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati, firmata digitalmente dai tecnici incaricati. Altresì dovrà essere prodotta una copia degli elaborati in forma editabile: elaborati in formato DWG o DXF, mentre quelli alfanumerici dovranno essere restituiti in formato compatibile con i tradizionali programmi di Microsoft Office.

I documenti contabili (CME, elenchi prezzi, analisi prezzi, etc) dovranno essere resi in formato compatibile con i principali software di contabilità elettronica (Acca software, STR, Pitagora, ecc) e comunque trasferibili sul software STR.

ART. 7 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:

- la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal RUP;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la progettazione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.

ART. 8 - RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVE PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari ad euro 500, 00 (cinquecento/00). La penale sarà trattenuta dal pagamento di cui al successivo art. 25 "Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva" ovvero sarà recuperata mediante escussione del deposito cauzionale.

ART. 9 - APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

In accordo all'articolo 26, comma 1, del codice dei contratti, la Stazione appaltante verificherà la rispondenza del progetto esecutivo e la sua conformità alla normativa vigente.

Al contraddittorio parteciperà anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

La verifica verrà effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, del codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice dei contratti, l'approvazione del progetto da parte delle Amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di

conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.

Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste dovranno essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi del successivo comma 6.

Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

- che si discosta dalla progettazione definitiva approvata dalla Stazione appaltante, integrata dall'offerta tecnica migliorativa dell'appaltatore, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
- in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata.

ART. 10 - MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Qualora il progetto esecutivo delle opere redatto a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute.

ART. 11 - REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

1. Il piano di Sicurezza è coordinamento già redatto in fase di progettazione definitiva verrà aggiornato direttamente dalla Stazione appaltante sulla base delle risultanze della progettazione esecutiva in capo all'aggiudicatario.

2. In seguito alle scelte progettuali esecutive l'importo degli oneri della sicurezza potrà subire variazioni rispetto a quanto stimato in sede di progettazione definitiva che verranno recepite nell'aggiornamento del PSC già emesso ed allegato ai documenti di gara.

ART. 12 - PROPRIETA' DEL PROGETTO

1 L'Operatore economico dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Operatore economico risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

2. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.

3. Per effetto del pagamento del corrispettivo resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Operatore economico, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

4. Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuna eccezioni di sorta.

5. L'Operatore economico dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

6. L'Operatore economico, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Operatore economico medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

ART. 13 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

L'appaltatore, almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei lavori il programma esecutivo dei lavori, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dovrà essere approvato dal Direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il Direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

- per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
- se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo approvato.

ART. 14 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5 comma 8 del DM n. 49 del 07/03/2018.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei lavori per la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del DM n. 49 del 07/03/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla

consegna e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

ART. 15 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come dettagliatamente specificato al successivo art. 48, l'ultimazione dei lavori si prevede in due diverse fasi:

Fase 1:

Realizzazione delle opere generali di impianto del Parco compreso il secondo sfalcio dei prati.

Per questa fase, il termine di esecuzione lavori è fissato in complessivi 460 giorni naturali e consecutivi

Fase 2:

lavori di conduzione da eseguirsi nel periodo di garanzia di attecchimento del materiale vegetale.

Per questa fase, il termine di esecuzione lavori è fissato in complessivi 730 giorni naturali e consecutivi

Il tempo di esecuzione è valutato in maniera onnicomprensiva di festività, delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione.

Alla data di ultimazione lavori relativa alla Fase 1, l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori ed alla Committenza, a mezzo pec (lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it) la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori medesimi. Il Direttore Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito Certificato di ultimazione lavori della Fase 1. Il Certificato di Ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Attestata favorevolmente l'ultimazione della fase 1, il D.L. provvederà alla redazione del verbale di avvio dei lavori di conduzione di cui alla fase 2.

Alla data di ultimazione dei lavori di cui alla Fase 2, l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori ed alla Committenza, a mezzo pec (lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it) la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori medesimi. Il Direttore Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito Certificato di ultimazione lavori della Fase 2 (Certificato di ultimazione definitivo). Da tale atto decorreranno i termini per la redazione del Conto Finale e per l'emissione del Certificato di Collaudo.

ART. 16 - PROROGHE

Nel caso si verificano ritardi nella ultimazione dei lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all' Art. 15.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del Direttore dei lavori.

Il Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento.

La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga.

ART. 17 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione ordinata dal Direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è controfirmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

ART. 18 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori di cui all'Art. 15, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

ART. 19 - PENALE PER RITARDI

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- a. Nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'Art. 14;
- b. Nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 13; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente.

Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per

cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 30, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 20 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:

- ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica edell'acqua;
- adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Le cause di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO III - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 22 - MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/16, mediante scrittura privata autenticata, in modalità elettronica. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula compresi quelli tributari. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell'aggiudicazione, di aggiudicare l'appalto al Concorrente che segue nella graduatoria, secondo le modalità di aggiudicazione definite nel disciplinare di gara.

La Stazione appaltante, inoltre, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D. Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e sicurezza sui luoghi di lavori, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto definitivo, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, integrato delle offerte migliorative presentate in sede di gara ed accettate dalla Stazione appaltante.

4. Il Comune di Mantova è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.

In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi e nell'esecuzione, il Comune di Mantova ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il patto di Integrità allegato al presente Capitolato.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

ART. 23 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 24 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del codice dei contratti così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, è prevista la corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 30% per ciascuna delle fasi dell'appalto, in particolare come segue:

- anticipazione su servizi di progettazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività;
- anticipazione sui lavori entro 15 giorni dall'effettivo inizio lavori.

L'erogazione delle anticipazioni è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma di ciascuna fase.

L'importo di ciascuna garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della progettazione o dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 25 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE

Fatto salvo quanto previsto dall'art 24, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:

- anticipazione del prezzo pari al 30% (trenta per cento) dell'importo della progettazione, da erogare dopo entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertato dal RUP;
- un primo acconto, pari al 30%, alla consegna degli elaborati di progetto alla Stazione appaltante;
- saldo finale, pari al 40%, dopo l'approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante.

I pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali con la relativa ripetizione. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Il pagamento è effettuato previa acquisizione del DURC del/i progettista/i.

Nel caso in cui la progettazione esecutiva sia eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore degli stessi progettisti, ai sensi dell'art 59 comma 1-quater del D.Lgs 50/2016, così come modificato dal D.L. 32/2019 convertito con Legge 55/2019.

ART. 26 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione dei lavori oggetto del presente capitolato saranno liquidati dal Segretariato Regionale del MiBACT per la Lombardia come da accordo sottoscritto con il Comune di Mantova e allegato al presente documento.

Solo a seguito della trasmissione della documentazione indicata nell'accordo sopraindicato, che dovrà essere prodotta a firma del RUP e della DL, verrà autorizzata l'emissione delle relative fatture elettroniche. Le fatture elettroniche, sulla base della suddetta programmazione dei lavori e dei relativi pagamenti, dovranno essere intestate a:

Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Lombardia – Corso Magenta, 24
- 20123 Milano C.F. 97314410156 – Codice IPA: FB9P6B.

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore ad €. 300.000, 00 (trecentomila), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.

La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato come segue:

- elementi di costo al netto del ribasso d'asta contrattuale incrementati della quota relativa ai Costi della sicurezza;
- al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostantive, in sede di conto finale;
- al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Il Direttore dei lavori redige la contabilità, emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.

Il Rup provvederà entro 30 gg dall'acquisizione del durc attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore all'emissione del relativo certificato di pagamento che provvederà a trasmettere, assieme alla contabilità lavori relativa, al Segretariato Regionale della Lombardia competente per il pagamento. Le fatture elettroniche, sulla base della programmazione dei lavori e dei relativi pagamenti, dovranno pertanto essere intestate a: Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Lombardia – Corso Magenta, 24 - 20123 Milano C.F. 97314410156 – Codice IPA: FB9P6B;

Sui certificati di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la Stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

L'appaltatore deve presentare entro il termine di 20 giorni dai pagamenti relativi agli Stati di avanzamento le fatture quietanzate dei subfornitori e subappaltatori, ai sensi dall'art. 30, comma 5-quater, legge n. 98 del 2013 (di conversione del DL n. 68), che ha modificato l'articolo 5 della legge 11 novembre 2011 n° 180.

ART. 27 - CONTO FINALE E RATA DI SALDO

Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del collaudo e alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato.

Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 26, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs 267/2000.

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

ART. 28 - REVISIONE PREZZI

1. Per il presente Appalto è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1.E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

ART. 30 – SUBAPPALTO

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto ed è regolato dai disposti dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Per la progettazione esecutiva non è ammesso il subappalto ai sensi art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi misurazioni e picchettazioni, predisposizioni di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 105 del codice dei contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del (40 per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.

L'affidatario comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del codice dei contratti.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della Stazione appaltante purchè:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

L'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o

consorzio. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

ART. 31 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Responsabilità subappalto:

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8 del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Pagamenti sub-appalto:

L'Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte dell'Amministrazione Committente;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, l'Amministrazione Committente sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile indicata sopra deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
- c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto D.P.R.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto degli altri subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

In deroga a quanto previsto al periodo precedente, a norma dell'articolo 105, comma 13, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, l'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di servizi e di forniture di beni e lavori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori, provvede a corrispondere direttamente l'importo delle prestazioni da loro eseguite in caso di inadempimento dell'appaltatore.

Pertanto, l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 105, c.3, lett. b) si applica ai pagamenti che verranno effettuati direttamente ai subcontraenti da parte dell'Amministrazione committente quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo.

CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 32 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

3. Gli oneri per la sicurezza per le prestazioni a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nei documenti di gara, secondo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavori, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 33 - LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti e secondo le somministrazioni correttamente eseguite dall'esecutore stesso.

I prezzi unitari sono qui di seguito specificati:

Per la manodopera, fornitura di materiali a piè d'opera, noli e trasporti saranno applicate le tariffe previste nel prezzario di riferimento di Regione Lombardia.

2. Ai prezzi come sopra determinati si applicherà:

- a) ai costi della fornitura di materiali a piè d'opera la percentuale di ribasso d'asta offerta dall'esecutore in sede di gara sull'intero importo del prezzo unitario;
- b) ai costi della manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d'asta offerta dall'esecutore in sede di gara sarà applicata (se non già compresa nei prezzi vigenti) limitatamente alla quota relativa all'utile d'Impresa ed alle spese generali (così come quantificati dal tariffario di riferimento).

CAPO VI- CAUZIONI E GARANZIE

ART. 34 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs 50/2016, a seguito dell'aggiudicazione, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento delle prestazioni. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 35 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'Art. 35 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai comma precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui ai comma 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 36 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre adeguata polizza assicurativa. La polizza assicurativa è prestata da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, nonché prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. In particolare, tale polizza deve prevedere le seguenti somme:

a) per rischi di esecuzione:

- per opere oggetto del contratto: una somma non inferiore ALL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DI IVA;

- per opere preesistenti: una somma di Euro 500.000,00;

b) per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.): un massimale per sinistro pari a Euro 2.500.000,00

La garanzia dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntiva affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La copertura assicurativa cessa alla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali come indicata nell'Art. 15 del presente capitolato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

ART. 37 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA

Il progettista designato dall'aggiudicatario alla redazione del progetto esecutivo, è obbligato, ai sensi del combinato disposto di cui artt. 24 comma 4 e art. 106, commi 9 e 10 del D.lgs 50/2016, alla data di stipula del contratto principale con l'aggiudicatario, a produrre la polizza di responsabilità civile professionale del progettista, per i rischi di progettazione che deve coprire anche le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 38 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo. Le eventuali varianti in corso d'opera, qualora ammissibili secondo le disposizioni di legge, verranno contabilizzate a misura, data l'invariabilità contrattuale delle percentuali delle singole lavorazioni a corpo di cui si compone l'intervento ed a salvaguardia delle partite di lavorazioni a corpo eventualmente già contabilizzate in via definitiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.

Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del DM n. 49 del 07/03/2018.

Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo Art. 49bis, nonché l'adeguamento dei POS.

ART. 39 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 40 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

2. Se tra i prezzi dell'elenco prezzi contrattuale, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all'articolo 2, comma 5, come integrati dalle previsioni di cui all'articolo 8, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018.

3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

ART. 41 – RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE

1. L'esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.

2. Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- D.Lgs 25 luglio 2006, n. 257 "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro";
- Decreto Ministeriale 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti";
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

4. L'esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

5. L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti.

6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

7. L'esecutore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

8. I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppati nel D.Lgs n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

ART. 42 – PIANO SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

1. L'esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).

2. L'esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria

- e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono tacitamente accolte.
5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d'opera.

ART. 43 – PIANO OPERATIVO SICUREZZA (POS)

1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 44 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA

1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell'art. 72 (in forza di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d'appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 81/2008.
2. L'esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008).
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
4. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. L'esecutore dovrà pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori:

- il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
- il nominativo del preposto di cantiere;
- ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'esecutore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione, tramite l'impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

7. L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per l'Esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.

8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

CAPO VIII – CONTROVERSIE -ESECUZIONE D'UFFICIO-MANODOPERA

ART. 45 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n.50/2016 ;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106 ;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs n.50/2016 per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

3. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs n.81/2008 ;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

c) inadempimento degli obblighi derivanti da eventuale contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e smi,

d) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR62/2013)

3. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs n.50/2016.

4. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

5. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

6. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

7. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

8. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

9. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

ART. 46 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ACCORDO BONARIO – ARBITRATO

- Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

- Arbitrato

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia.

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione

del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D.lgs. n. 50/2016 Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

ART. 47 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE, PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL'OPERA

ART. 48 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In relazione alla peculiarità delle opere del presente appalto, che prevedono la realizzazione di impianti vegetali che necessitano di adeguato periodo di accrescimento e attecchimento, l'ultimazione dei lavori si prevede in due diverse fasi:

fase 1: realizzazione delle opere generali di impianto del Parco compreso il secondo sfalcio dei prati.

fase 2: lavori di conduzione da eseguirsi nel periodo di garanzia di attecchimento del materiale vegetale..

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori di realizzazione di sui alla suddetta fase 1, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.

Il certificato di ultimazione dei lavori di cui alla fase 1 potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, necessario a completamenti di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate. Dal Certificato di ultimazione dei lavori di fase 1, che coinciderà con la parziale o totale apertura del parco, decorrerà la Fase 2, di durata pari a 730 giorni naturali e consecutivi, per le lavorazioni contrattuali successive alla realizzazione del Parco, da eseguirsi nel periodo di garanzia di attecchimento del materiale vegetale.

Decorso tale lasso di tempo, verrà redatto il Certificato di ultimazione definitivo (fine lavori fase 2) con attestazione dell'avvenuto attecchimento del materiale vegetale, come dettagliatamente descritto nella parte tecnica del capitolato speciale d'appalto. Dalla predisposizione di tale Certificazione discenderanno le tempistiche per la redazione del Conto finale e del Collaudo finale delle opere.

Art. 49 - TERMINI PER IL COLLAUDO.

Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall'organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione definitiva dei lavori (fine lavori fase 2). Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza dei medesimi termini. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

2. In relazione alla peculiarità delle opere del presente appalto, che prevedono la realizzazione di impianti vegetali che necessitano di adeguato periodo di accrescimento e attecchimento, e che prevedono una modalità esecutiva articolata su due fasi (una di impianto generale ed una di lavorazioni propedeutiche all'attecchimento), verrà predisposto il collaudo in corso d'opera che prevederà visite cadenzate di sopralluogo così programmate:

Per la fase di realizzazione (Fase 1):

Prima visita: all'esecuzione del 30% lavori di Fase 1

Seconda visita: all'esecuzione del 60% lavori di Fase 1

Terza visita: all'esecuzione del 100% lavori di Fase 1

Per la fase di attecchimento (Fase 2):

Quarta visita: dopo 6 mesi

Quinta visita: dopo 12 mesi

Sesta visita: dopo 18 mesi

Settima visita: dopo 24 mesi, cui seguirà emissione del Certificato di Collaudo di cui al punto 1.

Il Collaudatore, secondo propria discrezione, può valutare anche ulteriori visite di sopralluogo a prescindere da queste indicate che sono da intendersi quali obbligatorie.

3. Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Ogni onere susseguente alle prescrizioni formulate in corso d'opera dal Collaudatore, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, è a carico dell'Appaltatore.

Art. 50 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI IN PENDENZA DEL COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 230 del Dlgs 207/2010, la Stazione appaltante avvarrà della possibilità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, procedendo con la presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico di opere strutturali;
- b) siano state tempestivamente richieste, a cura del responsabile del procedimento, le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di ultimazione dei lavori (fine lavori fase 1).
- f) le superfici prative siano correttamente cresciute e sia avvenuto il secondo taglio;

A richiesta della stazione appaltante il collaudatore procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Art. 51- OPERAZIONI DI COLLAUDO

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale.

2. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilità dei lavori, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile l'opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo con i contenuti di cui all'art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Se l'organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell'esecuzione dell'opera tali da non poter rilasciare il Certificato di Collaudo si procederà a norma dell'art. 227 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ART. 52 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALLA PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA O AL COLLAUDO PROVVISORIO

1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il verbale di presa in consegna anticipata di cui all'art. precedente, la manutenzione del parco sarà tenuta a cura e spese dell'Impresa. Per gli oneri che ne derivano l'Impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che la stessa ha quantificato fra le spese generali applicate, in fase di offerta. L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e la consegna anticipata, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l'Impresa curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere l'esercizio e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

ART. 53 - GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

L'Impresa esecutrice si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% di tutto il materiale vegetale a partire dal verbale di presa in consegna anticipata, per il periodo di 730 giorni naturali e consecutivi, come di seguito indicato.

In linea generale l'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine della stagione vegetativa, le piante si presentino sane, in buono stato vegetativo e abbiano mantenuto o meglio incrementato il valore ornamentale ed estetico che avevano al momento dell'impianto. Ogni qualvolta venga verificata la presenza di piante che presentano anche solo parte della chioma secca, o la parte apicale secca o priva di fogliame, o comunque un apparato fogliare non uniforme, stentato o soggetto ad evidente microfillia, le stesse sono

da intendersi non attecchite in modo sufficiente e quindi saranno da sostituire immediatamente, salvo diversa valutazione tecnica della D.L. in relazione all'andamento stagionale.

In caso di non attecchimento ripetuto, la sostituzione dovrà essere effettuata ogni qualvolta necessaria. Rimangono a carico dell'impresa l'eliminazione e l'allontanamento degli esemplari da sostituire, la fornitura dei nuovi soggetti e la loro messa a dimora.

L'aggiudicatario è tenuto a sostituire le piante eventualmente non attecchite con piante aventi caratteristiche identiche a quelle già presenti nel parco, intendendo piante con dimensioni assolutamente comparabili a quelle attecchite e cresciute, della medesima specie e varietà.

Per quanto riguarda le superfici prative, andranno traseminate o riseminate le aree che la DL riterrà opportune per il mancato raggiungimento dello standard di copertura previsto per almeno il 90% dell'area.

L'avvenuto attecchimento verrà sempre verbalizzato in contraddittorio.

L'impresa rimane responsabile e titolare delle lavorazioni dedicate al verde oltre a quanto remunerato con i lavori di contratto. A garanzia del periodo di attecchimento sarà depositata una fidejussione di importo pari al valore contrattuale di fornitura e posa del materiale vegetale. La fidejussione potrà essere parzialmente svincolata al termine del primo anno, secondo esclusiva valutazione della DL.

CAPO X NORME FINALI

ART. 54 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 57 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini

di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'eventuale compenso per la riparazione dei danni causati da forza maggiore non imputabili all'appaltatore sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'esecutore.

5. L'appaltatore è altresì obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

6. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

7. L'appaltatore è inoltre tenuto a:

- Redigere, al termine dei lavori e su indicazione del RUP:

a) un consuntivo scientifico predisposto dall'Appaltatore e sottoscritto dal direttore dei lavori
b) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

c) l'aggiornamento del piano di manutenzione;

- Raccogliere e fornire al DL, le documentazioni, dichiarazioni di corretta fornitura e posa, dichiarazioni di conformità impianti (completi di tutti gli allegati richiesti dai disposti di norma), dichiarazioni sui materiali richiesti dalla D.L. certificati (in particolare certificati REI), elaborati as-built, prove (materiali, cubetti cls, ferri, prefabbricati, predisposizione e assistenza alle prove di carico secondo indicazioni del collaudatore), prove di verifica di tutti gli impianti con attrezzature/energia/acqua di cantiere, predisposizioni richieste dal DL in attesa della futura gestione, libretti di istruzione, gestione e manutenzione controfirmati dalla ditta affidataria (su supporto cartaceo e digitale);

- Realizzare e posare segnaletica ed etichettatura di impianti e relativi accessori secondo le indicazioni della DL (tutte le derivazioni devono essere chiaramente riconoscibili per la successiva gestione);

- Predisporre verbale di consegna dell'area (secondo indicazioni RUP) con relativi allegati e chiavi (n°4 copie di chiavi con porta chiave etichettato per ogni chiave e n°4 cassetine contenitore chiavi con elenco prestampato ed etichette), il tutto secondo indicazioni del RUP;

- Consegnare i manuali necessari alla futura gestione dell'area controfirmati dalla ditta affidataria (su supporto cartaceo e digitale)

- Raccogliere e fornire al DL tutta la documentazione relativa all' attivazione delle utenze (su supporto cartaceo e digitale);

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nell'importo contrattuale. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

ART. 55 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l'appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, chela Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 56 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE- RINVENIMENTI

1. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e per le demolizioni.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5.

ART. 57 - UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

Il progetto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

ART. 58 - TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012).

E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, comprese:

- terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.Lgs 152/2006;
- terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme sopravvenute. L'appaltatore è tenuto al rispetto del criterio ambientale minimo "Scavi e rinterri", specificato nella parte tecnica del presente capitolato.

ART. 59 - CARTELLO DI CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Nel dettaglio il cartello dovrà essere condiviso con gli uffici, che metteranno a disposizione uno standard con loghi e immagini a garanzia di buona leggibilità ed adeguatezza rispetto al contesto monumentale in cui il cantiere si trova (fac simile in allegato 3)

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate sarà fornito in conformità al modello di cui all'allegato.

3. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 60 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs 104/2010 (Codice del processo amministrativo). Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs 104/2010.

In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs 104/2010.

ART. 61 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'Art. 32, comma 4, del presente Capitolato.

2. Sono oggetto di tracciabilità tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:

- i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.

Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'Art. 1, comma 5.

5. Sono fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 62 DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato Decreto Legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 1.

1. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo .

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

4. Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a

rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

ART. 62 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

- a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ALLEGATI

ALL. 1 – Accordo rep. 5825/2020 tra il Segretariato Regionale MiBACT per la Lombardia e Comune di Mantova” relativo alla realizzazione del Parco di Palazzo Te nell’ambito del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali

Rep. 5825 | RS



Ministero
dei Beni e delle
attività culturali
e del Turismo

Segretariato Regionale
per la Lombardia



SCHEMA DI ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Parco di Palazzo Te

**Piano Strategico “Grandi progetti Beni Culturali”
Annualità 2020 (risorse residue), annualità 2021 e 2022**

D.M. n. 396 del 10/08/2020



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Segretariato Regionale
per la Lombardia



L'anno 2020, il giorno XXXXXX del mese di Dicembre,

tra

Il Segretariato Regionale MiBACT per la Lombardia con sede in Milano, corso Magenta, n.24, Cap. 20123 C.F: 97314410156, rappresentato dalla dott.ssa Francesca Furst, domiciliata per la carica c/o il Segretario Regionale.

e

Il Comune di Mantova con sede in Mantova, via Roma, n 39, Cap 46100, C.F: 00189800204, rappresentato da Mattia Palazzi domiciliato per la carica di Sindaco di Mantova presso la sede comunale di Via Roma n. 39 a Mantova;

PREMESSE

VISTO il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 10 agosto 2020 (Rep. n. 396), registrato alla Corte dei Conti in data 3 settembre 2020 al n. 1834, che ha approvato il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” – Annualità 2020 (somme residue) e Annualità 2021-2022 per l'importo complessivo di euro 103.630.501,22;

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale - Servizio V del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” e Segretario Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la Lombardia prot. N. 5447 del 30/10/2020 (di qui in avanti detto anche Disciplinare) che detta le condizioni di finanziamento e regola le modalità di attuazione dell'intervento oggetto del presente atto, il cui testo si intende integralmente qui riportato e parte integrante (allegato 1);

CONSIDERATO che i soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” Annualità 2020 (residuo), annualità 2021 e 2022 sono, a livello centrale, la Direzione generale Bilancio per la gestione dei flussi finanziari ed il Servizio V del Segretariato Generale per le attività di coordinamento della programmazione e dell'attuazione, e, a livello periferico, il Segretariato Regionale, i Poli Museali regionali e gli Istituti e musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia in qualità di stazioni appaltanti, nonché i soggetti detentori dei Beni anch'essi stazioni appaltanti sulla base di appositi accordi sottoscritti con le strutture periferiche del Mibact;

PREMESSO che il bene oggetto dell'intervento è nella disponibilità del Comune di Mantova e le parti riconoscono l'interesse reciproco per l'avvio di una stretta e leale collaborazione ai fini della realizzazione dell'intervento del Parco di Palazzo Te;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Segretariato Regionale
per la Lombardia



Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 1 – (Oggetto)

1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra il Segretariato Regionale MiBACT per la Lombardia e il Comune di Mantova per la realizzazione dell'intervento di Parco di Palazzo Te finanziato per un importo di 5 milioni di Euro nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni culturali".
2. La gestione finanziaria e le modalità di erogazione del finanziamento rispetteranno quanto definito nel D.M. 10.08.2020 Rep.396, (Allegato 2) e nel Disciplinare d'obbligo del 30 ottobre 2020, che il Comune di Mantova, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di conoscere, accettarne e rispettarne il contenuto in ogni sua parte.

Articolo 2 – (Impegni delle parti)

1. Il Segretariato Regionale del MiBACT per la Lombardia, quale Ente liquidatore, provvederà direttamente alla liquidazione e al pagamento agli operatori economici delle spese sostenute e dei compensi per opere eseguite, a valere sulle risorse erogate dal Segretariato Generale - Servizio V, qualora siano rispettate e soddisfatte le condizioni stabilite nel Disciplinare, a seguito dell'avanzamento fisico e contabile dell'intervento ed a quanto previsto dall'art. 3 del presente accordo.
2. Il Segretariato Regionale del MiBACT per la Lombardia è deputato inoltre a garantire i corretti flussi informativi, compresi i dati derivanti dal monitoraggio, nonché il raccordo con il Servizio V del Segretariato Generale MiBACT.
3. Il Comune di Mantova, in virtù di tale accordo, è Ente attuatore e svolge la funzione di contraente e stazione appaltante; come tale, dovrà provvedere ai primi adempimenti di cui all'art. 5 del Disciplinare al monitoraggio dell'intervento, alla trasmissione delle informazioni sull'esecuzione dei lavori al Segretariato Regionale del MiBACT per la Lombardia, all'inserimento dei dati nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), alla proposta di liquidazione degli importi relativi alle opere e servizi eseguiti, alla gestione dell'attività di collaudo e di chiusura dell'intervento, osservando puntualmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare in ordine alle modalità di attuazione dell'intervento e assumendo nei confronti del Segretariato Regionale ogni responsabilità nel caso di violazione del Disciplinare stesso.

Articolo 3 - (Modalità di pagamento e monitoraggio finanziario e di progetto)

1. Tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione dei lavori in questione saranno liquidati dal Segretariato Regionale del MiBACT per la Lombardia, secondo quanto disposto nel presente articolo.
2. Solo a seguito della trasmissione della documentazione sottoelencata, che dovrà essere prodotta a firma del RUP e della DL, verrà autorizzata l'emissione delle relative fatture elettroniche:
 - Copia conforme delle determinazioni a contrarre e di aggiudicazione / affidamento e delle obbligazioni giuridiche stipulate;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Segretariato Regionale
per la Lombardia



- Relazione tecnico - descrittiva, corredata di foto;
- Stato di avanzamento lavori/opere;
- Certificati di regolare esecuzione dei lavori;
- Relazione semestrale dell'avanzamento dell'intervento.

3. Le fatture elettroniche, sulla base della suddetta programmazione dei lavori e dei relativi pagamenti, dovranno essere intestate a:

Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Lombardia – Corso Magenta, 24 - 20123 Milano C.F. 97314410156 – Codice IPA: FB9P6B.

Articolo 4 – (Durata dell'accordo)

1. La durata dell'accordo è stabilita fino alla completa realizzazione e funzionalità dell'intervento.

Articolo 5 – (Esenzione per bollo e registrazione)

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 allegato b) art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
2. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett s) del d.lgs. 82/2005 del codice di Amministrazione digitale.

Mantova/Milano, data

Per il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo- Segretariato Generale MiBACT
per la Lombardia

Per il Comune di Mantova
Il Sindaco di Mantova

Francesca Furst

Mattia Palazzi

Firmato digitalmente da: PALAZZI MATTIA
Data: 23/12/2020 16:16:06

Firmato digitalmente da

**FRANCESCA PAOLA
MARIA FURST**

**O = MIBACT
C = IT**

ALL. 2 – Disciplinare tra il Segretariato Generale - Servizio V del MiBACT, e Segretario Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la Lombardia prot. N. 5447 del 30/10/2020



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Segretariato Generale
Servizio V

Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” Annualità 2020 (residuo), annualità 2021 e 2022

D.M. 10 agosto 2020 (Rep. n. 396)

Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale - Servizio V del MiBACT, responsabile dell’attuazione del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” e Segretario Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la Lombardia

Intervento: **Parco Palazzo Te**
Comune: **Mantova**
Regione: **Lombardia**



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Segretariato Generale

Servizio V

Il Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di qui in avanti detto anche MiBACT o Ministero), Servizio V (di seguito "Segretariato Generale" oppure anche SG), con sede in Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, C.F. 97803850581, rappresentato dall'ing. Angelantonio Orlando, ivi domiciliato per la carica

e

Il Segretario Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la Lombardia (di seguito "beneficiario") con sede in Palazzo Litta - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano, C.F. 97314410156, rappresentato dalla dott.ssa Francesca Furst, ivi domiciliata per la carica

Entrambi detti "Le Parti"

PREMESSO CHE

- il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 10 agosto 2020 (Rep. n. 396), registrato alla Corte dei Conti in data 3 settembre 2020 al n. 1834, ha approvato il Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" – Annualità 2020 (somme residue) e Annualità 2021-2022, per l'importo complessivo di euro 103.630.501,22 tra i quali rientra l'intervento "Parco Palazzo Te" sito nel comune di Mantova, oggetto del presente disciplinare;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" stabilisce, tra l'altro, le specifiche competenze del Segretariato Generale e degli Istituti centrali e periferici del MiBACT, nonché di quelli dotati di autonomia speciale;
- ai sensi dell'art. 13 del citato DPCM n.169/2019, al Segretariato Generale sono assegnati compiti di coordinamento delle strutture centrali e periferiche del MiBAC e della programmazione dei fondi europei e del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali";
- le risorse finanziarie relative a tali interventi sono messe a disposizione del beneficiario da parte del Segretariato Generale;
- in generale, il beneficiario svolge altresì il ruolo di contraente e di stazione appaltante (qui di seguito detto anche competenza diretta);

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 *(Premesse)*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Segretariato Generale

Servizio V

Articolo 2

(Finalità)

Il presente atto disciplina le modalità e le procedure di attuazione dell'intervento "**Parco Palazzo Te**" sito in Mantova di cui al D.M. 10 agosto 2020 (Rep. n. 396) che approva il Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" – Annualità 2020 (somme residue), (di seguito anche "Piano Strategico") e regola i rapporti tra il Segretariato Generale e il beneficiario nelle funzioni di ente liquidatore.

Articolo 3

(Risorse stanziare)

L'importo complessivo dell'intervento è pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) a valere sulle risorse del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" – Annualità 2020 (somme residue) come quota opere.

Articolo 4

(Ruolo e funzioni delle Parti)

Il Segretariato Generale elabora la programmazione, segue l'attuazione, controlla i dati ricevuti dal beneficiario relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi inseriti nel Piano Strategico, autorizza, sulla base delle disponibilità di cassa, i trasferimenti finanziari al beneficiario.

Il beneficiario garantisce l'attuazione dell'intervento, la correttezza dei flussi informativi, compresi i dati derivanti dal monitoraggio dell'intervento, e il raccordo con il Segretariato Generale, obbligandosi a verificare la corretta e regolare esecuzione dei lavori e ad implementare la banca dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Per l'intervento oggetto del presente disciplinare il beneficiario svolgerà il solo ruolo di Ente liquidatore, sarà successivamente sottoscritto un apposito Accordo regolante i rapporti tra il beneficiario ed il Comune di Mantova, ente proprietario e soggetto attuatore dell'intervento che assumerà il ruolo di contraente e stazione appaltante, di cui il presente disciplinare ne farà parte integrante.

Articolo 5

(Primi adempimenti)

Il beneficiario, entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare, dovrà inviare al Segretariato Generale la seguente documentazione:

- a. gli estremi del CUP acquisito per l'intervento e la relativa scheda di dettaglio emessa dal sistema informatico all'atto della richiesta e attribuzione del CUP;
- b. il provvedimento di nomina dei/del Responsabile Unico del Procedimento;
- c. il piano finanziario/quadro economico iniziale dell'intervento;
- d. la documentazione tecnica esistente dell'intervento (o dei lotti autonomi funzionali) corredata dalle eventuali autorizzazioni, approvazioni e validazioni relative;
- e. il cronoprogramma dettagliato delle attività inerenti l'intervento coerente con le tempistiche di attuazione indicate all'art. 9 del presente Accordo, ferma restando la possibilità di rimodulare il medesimo cronoprogramma in corso di esecuzione.

L'iter progettuale e tutti i procedimenti amministrativi finalizzati all'attuazione dell'intervento dovranno essere conformi alla pertinente normativa europea e nazionale vigente.

Articolo 6

(Obblighi del beneficiario)



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Segretariato Generale

Servizio V

Il beneficiario garantisce l'attuazione dell'intervento e si impegna altresì:

- a. entro il termine fissato dall'art. 9 del presente disciplinare a comunicare al Segretariato Generale la data e gli estremi di pubblicazione del/i bando/i di gara per l'affidamento dei lavori o eventualmente per l'affidamento dei servizi di progettazione, qualora sia necessario procedere all'affidamento della stessa;
- b. a garantire l'attuazione di ciascuna fase del procedimento relativo agli interventi nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionali vigenti;
- c. a trasmettere al Segretariato Generale il quadro economico rideterminato ed approvato a seguito dell'espletamento della/e gara/gare nel quale risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse anche le economie da ribasso d'asta;
- d. a garantire la corretta gestione delle informazioni relative all'attuazione dell'intervento ivi compresa l'alimentazione della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo le modalità indicate dal Segretariato Generale di cui al successivo art. 10.

Articolo 7

(Utilizzo delle economie e varianti in corso d'opera)

Le economie rinvenienti dai ribassi d'asta o a qualunque altro titolo derivanti rientrano nelle disponibilità esclusive del Segretariato Generale.

Le eventuali proposte di incrementi di costo rispetto alle specifiche voci di spesa contenute nel quadro economico dovranno essere sottoposte alla valutazione del Segretariato Generale che ne accerterà la fondatezza ai sensi della normativa europea e nazionale vigente; eventuali richieste di maggiori spese relative a modifiche delle opere o varianti in corso d'opera saranno prese in esame soltanto se debitamente giustificate e conformi alle fattispecie contemplate dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento di maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso non saranno ammissibili le maggiori spese che non siano state preventivamente autorizzate dal Segretariato Generale.

L'eventuale utilizzo degli imprevisti, entro i limiti percentuali previsti dalla normativa vigente, potrà essere autorizzato soltanto ove il beneficiario abbia richiesto preventivamente l'approvazione da parte del Segretariato Generale e sussistano le condizioni previste dalla normativa per il riconoscimento di tali imprevisti. La richiesta preventiva di approvazione dovrà necessariamente contenere una relazione tecnica e illustrativa dell'imprevisto ove siano analiticamente documentate le spese da affrontare e le cause di imprevedibilità.

Articolo 8

(Modalità di erogazione del finanziamento)

Il Segretariato Generale – Servizio V procederà a trasferire le risorse finanziarie, per il tramite della Direzione generale Bilancio, in favore del beneficiario sulla base dei piani dei pagamenti di spesa comunicato dalla stessa Sede periferica.

Articolo 9

(Tempistiche di attuazione degli interventi)



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Segretariato Generale

Servizio V

Le procedure di gara per l'attuazione degli interventi (affidamento della progettazione e successivi appalti di lavori/servizi), pena la riprogrammazione del finanziamento, dovranno essere avviate entro 6 mesi dalla sottoscrizione del disciplinare.

Il termine di ultimazione dei lavori, servizi e/o forniture è stabilito entro il 31/03/2023

Articolo 10

(Spese ammissibili)

Le spese ammissibili a finanziamento, a titolo puramente esemplificativo, sono:

- a. spese per esecuzione dei lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell'intervento;
- b. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
- c. indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere);
- d. spese per pubblicità del bando di gara, commissioni;
- e. IVA ed oneri contributivi obbligatori;
- f. imprevisti (se inclusi nel quadro economico pre-gara);
- g. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
- h. incentivi ex art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016;
- i. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza;
- j. spese per commissioni giudicatrici;
- k. spese per consulenze specialistiche;
- l. spese per comunicazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali.

Articolo 11

(Rendicontazione delle spese)

A conclusione dell'intervento il beneficiario trasmette al Segretariato Generale un rendiconto finale di tutte le spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per la realizzazione dell'intervento.

Articolo 12

(Monitoraggio)

L'intervento sarà oggetto di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale a cura del beneficiario.

Al fine del corretto e costante monitoraggio dell'intervento, il beneficiario, ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011, garantisce che venga rispettato l'obbligo di inviare trimestralmente le informazioni relative all'avanzamento delle opere pubbliche alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) istituita presso gli uffici del MEF/RGS.

Il beneficiario dovrà trasmettere al Segretariato Generale una relazione semestrale sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, corredata da un report fotografico. In caso di assenza di avanzamento, di mancato rispetto del cronoprogramma e/o di scostamenti da quest'ultimo, il beneficiario dovrà illustrarne in modo dettagliato e puntuale le cause.

Le relazioni semestrali dovranno essere inviate entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno a cominciare dalla prima scadenza successiva alla firma del presente disciplinare.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Segretariato Generale

Servizio V

Articolo 13

(Controlli e verifiche)

Il Segretariato Generale si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e i controlli relativi allo stato di attuazione degli interventi con le modalità che riterrà opportune. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità del controllo della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

Articolo 14

(Revoca del contributo)

Il contributo verrà revocato nel caso in cui il beneficiario incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e norme prescritte dal presente disciplinare, dalle leggi, regolamenti e disposizioni applicabili.

Il Segretariato Generale potrà procedere inoltre alla revoca del contributo nei seguenti casi:

- a. qualora il beneficiario non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 6;
- b. in caso di mancato avvio dell'intervento entro il termine stabilito all'art. 9 del presente disciplinare;
- c. qualora, a seguito di controlli operati di cui all'art. 13 ovvero di attivazione di procedimenti giudiziari civili, amministrativi o penali, risultino accertate a carico del beneficiario irregolarità non emendabili o sanabili nell'attuazione di operazioni finanziate;
- d. qualora per dodici mesi consecutivi il beneficiario non presenti alcun avanzamento dell'intervento e non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento;

Nel caso di revoca il beneficiario è obbligato a restituire le somme già erogate restando a totale carico del beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.

È facoltà, inoltre, del Segretariato Generale utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Articolo 15

(Utilizzo delle informazioni)

Le informazioni e la documentazione grafica e fotografica relativa agli interventi finanziati dal piano restano di proprietà esclusiva del Segretariato Generale.

L'eventuale utilizzo operato da soggetti diversi dal Segretariato Generale dovrà essere espressamente autorizzato dallo stesso.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rimanda alle disposizioni previste dalle norme di legge vigenti in materia.

Per il Ministero per i Beni e le Attività

Culturali e per il Turismo

Segretariato Generale – Servizio V

Ing. Angelantonio Orlando

Per il Segretariato Regionale del MIBACT per la
Lombardia

Dott.ssa Francesca Furst

ALL. 3 – Elenco elaborati progetto definitivo a base di gara

cat:	A_ELABORATI DOCUMENTALI
n°	descrizione Sottocategoria
A01	Relazione Generale
A02	Schede tecniche degli elementi progettuali
A03	Invarianza idraulica
A04	Computo metrico estimativo
A05	Analisi prezzo
A06	Elenco Prezzi Unitari
A07	Capitolato speciale d'appalto. Parte tecnica
A07 bis	Capitolato speciale d'appalto. Parte amministrativa
A08	Relazione Criteri Ambientali Minimi
A10	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di manutenzione
A11	Relazione sulla gestione delle materie
A12	Relazione barriere architettoniche
cat:	B_CARTE URBANISTICHE
n°	descrizione Sottocategoria
B01	Inquadramento urbanistico
B02	Inquadramento urbanistico
cat:	C_PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
n°	descrizione Sottocategoria
C01	Planimetria Stato di Fatto
C02	Rilievo fotografico
C03	Planimetria Sottoservizi esistenti
C04	Planimetria di insieme
C05	Planimetria di progetto
C06	Ortofoto stato di fatto
C07	Ortofoto di progetto (intorno offuscato)
C08	Ortofoto di progetto nel contesto
C09	Planimetria di raffronto
C10	Rimozioni
C11	Nuove costruzioni
C12	Planimetria coordinamento sottoservizi
C13	Planimetria Pavimentazioni

C14	Dettagli Pavimentazioni
C15	Sezioni Pavimentazioni
C16	Planimetria dotazioni
C17	Dettagli dotazioni
C18	Dettagli dotazioni
C19	Dettagli dotazioni
C20	Dettagli dotazioni
C21	Planimetria Arredi
C22	Dettagli arredi
C23	Dettagli arredi
C24	Dettagli arredi
C25	Dettagli arredi
C26	Dettaglio parapetti
C27	Simulazioni
cat:	D_OPERE A VERDE
n°	descrizione Sottocategoria
D01	Planimetria vegetazione
D02	Planimetria Alberature
D03	Planimetria Siepi, roseti e prati
D04	Planimetria giardini Tematici
D05	Planimetria terreno vegetale
D06	Relazione Agronomica
cat:	E_STRUTTURE
n°	descrizione Sottocategoria
E01	Rampe - Planimetria e dettagli
E02	Scale - Planimetria e dettagli
E03	Fontana Manufatti - Planimetria e dettagli
E04	Relazione calcoli strutturali
E05	Relazione geologica
E06	Relazione geotecnica
cat:	F_IMPIANTI
n°	descrizione Sottocategoria
F01	Impianto di illuminazione e videosorveglianza - Planimetria
F02	Impianto di illuminazione e videosorveglianza - Rete di distribuzione e dettagli
F03	Impianto di irrigazione - Planimetria rete di distribuzione
F04	Impianto di irrigazione - prati
F05	Impianto di irrigazione - ala gocciolante
F06	Impianto di drenaggio - Planimetria e Dettagli

F07	Impianto fontana - Planimetria
F08	Impianto fontana - dettagli
F09	Impianto idrico - Planimetria e dettagli
F10	Relazione elettrica e illuminotecnica
F11	Relazione irrigazione
cat	S_SICUREZZA
S01	Piano di Sicurezza e Coordinamento
	<p>Allegati al P.S.C:</p> <p>A.1. Valutazione dei Rischi derivati dalle lavorazioni;</p> <p>A.2. Oneri delle Sicurezza;</p> <p>A.3. Planimetria di Lay- out di cantiere;</p> <p>A.4. Procedura Covid-19;</p> <p>A.5. Schede di Consultazione;</p> <p>A.6. Cronoprogramma;</p> <p>A.7. Valutazione Rischio Elettrico;</p>
S02	Fascicolo dell'opera.

ALL. 4 – Parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, di prot. 1176 del 16 febbraio 2021 (Ns prot. N.0015546/2021 del 16/02/2021)

COMUNE DI MANTOVA	A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N.0015546/2021 del 16/02/2021	
"class." 6.5 «OPERE PUBBLICHE»	
Documento Principale	



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI
E MANTOVA

-MANTOVA-

Mantova, 16 febbraio 2021

Al

Comune di Mantova
Settore Territorio e Lavori Pubblici
PEC: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

Prot. n. 1176

Class. 34.43.01

Fasc. MN_30/554

risposta vs. PEC del 24/12/2020
ns. prot. 9766 del 29/12/2020

Oggetto:

MANTOVA (MN) – Parco di Palazzo Te.

Ambito assoggettato a tutela indiretta ai sensi della Parte II, Titolo I, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 45 per effetto del D.M. 18 agosto 1955.

Realizzazione del Parco di Palazzo Te.

PARERE ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e prescrizioni di tutela archeologica.

Richiedente: Comune di Mantova - Settore Territorio e Lavori Pubblici.

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169 (*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*);

VISTA la vostra richiesta di cui all'oggetto, trasmessa a pezzo PEC in data 24/12/2020 e acquisita al protocollo d'Ufficio n. 9766 del 29/12/2020, relativa alla realizzazione del Parco di Palazzo Te;

RICHIAMATE le risultanze degli incontri tecnici svolti presso la sede del Comune di Mantova e da remoto;

RAMMENTATO che l'ambito all'interno del quale si situa l'ambito di progetto è assoggettato a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del D.M. 18 agosto 1955, il quale all'art. 1 prescrive che «è fatto divieto di eseguire opere che possano danneggiare la luce o la prospettiva, o comunque possano alterare le condizioni di ambiente e di decoro del monumento indicato in principio»;

VISTA la documentazione relativa all'intervento di cui all'istanza sopra richiamata e ritenuto che la stessa è da ritenersi ammissibile in rapporto alle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., esprime **PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni** alle opere in oggetto.

Al termine dell'esame istruttorio, pur valutando nel complesso ammissibile l'intervento proposto, si ritiene che, al fine di migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela, debbano essere osservate le condizioni di seguito indicate:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova
Piazza Paccagnini, 3 Mantova 0376 1709686 - 0376 1709634
PEC: mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-mn@beniculturali.it

- per quanto concerne le pavimentazioni si chiede di evitare l'impiego di materiali sintetici quali gomme e resine e di cromie particolarmente emergenti, poiché in contrasto con le qualità proprie dell'ambito di intervento, nonché di condividere – per mezzo di campionature da realizzare in fase di cantiere con i funzionari di questo Ufficio – le precise caratteristiche materiche, cromatiche, di pezzatura, delle diverse tipologie di pavimentazione previste in progetto. A tal proposito si anticipa sin d'ora che, qualora previsto un protettivo finale sulla nuova pavimentazione in calcestruzzo con ghiaia a vista e a triplo strato, si dovrà evitare l'utilizzo di prodotti effetto lucido, garantendo invece la matericità propria degli aggregati;
- si chiede di eliminare i due pali di illuminazione di altezza pari a 12 m previsti nei punti di intersezione dei percorsi di attraversamento interni, in quanto si collocano proprio in corrispondenza del cono visivo rivolto verso il complesso monumentale di Palazzo Te. Si chiede pertanto di individuare una proposta di illuminazione alternativa che eviti tale interferenza, ovvero che preservi quella peculiare "prospettiva" di cui alle ragioni del vincolo di tutela indiretta;
- i nuovi corpi illuminanti e le nuove telecamere dovranno avere le medesime caratteristiche cromatiche degli elementi già presenti nel parco adiacente a Palazzo Te (oggetto di un recente intervento di riqualificazione), così da garantire omogeneità e organicità tra i diversi ambiti esterni di pertinenza del Palazzo. Per la medesima motivazione si chiede di adottare per tutti i corpi illuminanti, compresi i faretti led a pavimento, la stessa temperatura di colore;
- con riferimento al percorso di attraversamento con fontana si chiede di semplificare il disegno dell'illuminazione a pavimento con faretti segnapasso;
- nel condividere la proposta di realizzare una barriera visiva nei confronti dello stadio comunale e delle sue pertinenze si raccomanda, in corrispondenza degli ambiti più prossimi a tali strutture, la messa a dimora di strutture vegetali pluristratificate e sempreverdi così da garantire un effetto schermante per tutto l'arco dell'anno;
- per quanto concerne infine la proposta di inserire una serie di elementi di arredo e di attrezzature, si rileva come la loro collocazione - benché *"improntata a grande sobrietà ed uniformità di materiali e finiture, in modo da costituire una presenza armonica nel panorama visivo del parco"* (Relazione storico-artistica, pag. 75) - possa in realtà determinare un senso di generale disordine all'intero del sito di progetto, soprattutto a fronte della presenza di un elevato numero di strutture, arredi, manufatti già presenti negli altri ambiti di pertinenza di Palazzo Te, tra loro molto eterogenei e spesso incongrui. A questo proposito si auspica un processo di riduzione e riordino di tali elementi che, considerando altresì gli altri spazi esterni non oggetto del presente intervento, faccia *"prevalere l'ordine sulla varietà"* (in linea con i principi progettuali adottati per il nuovo impianto vegetazionale) ovvero persegua quel necessario costante processo di miglioramento degli ambiti esterni di Palazzo Te più volte auspicato dallo scrivente Ufficio;
- venga realizzata una esauriente ed esaustiva documentazione fotografica delle diverse fasi dei lavori e conclusiva, da inviare a questo Ufficio, citando in oggetto i riferimenti del presente parere (data, n° protocollo, ecc.).

Con il presente parere si coglie l'occasione per evidenziare che, viste le richiamate interlocuzioni e considerata la rilevanza del progetto tanto alla scala monumentale quanto alla scala urbana, l'Ufficio scrivente ritiene auspicabile il proseguimento delle attività di condivisione e confronto - già avviate preliminarmente alla presentazione dell'istanza - anche in fase di esecuzione dell'intervento. Infine, benché il progetto presentato non proponga interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela indiretta sancite dall'art. 45 del Codice ovvero dal D.M. 18 agosto 1955, si richiama l'attenzione nei confronti delle nuove puntuali destinazioni d'uso previste nei diversi ambiti del progetto (area cani, "multifunzioni" previste nelle piazze circolari, ecc.) , per le quali - analogamente agli interventi stessi - si auspica una costante verifica della compatibilità d'uso nei confronti di Palazzo Te, tanto nel suo aspetto formale-architettonico quanto nel suo significato storico-artistico.

Sotto il profilo della tutela archeologica, visto l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), esaminato il progetto relativo all'opera in oggetto e considerate le conoscenze sull'insediamento antico nell'area, questa Soprintendenza chiede che tutti i lavori di scavo e movimento terra siano effettuati con l'assistenza di operatori archeologi. Tale assistenza dovrà essere eseguita sotto la direzione scientifica di questo Ufficio, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 42/2004, e materialmente eseguita da ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onere dell'Ente committente. Si chiede di inviare a questa Soprintendenza il calendario dei lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata prima dell'inizio dell'intervento.

NON SONO CONSENTITE OPERE NON ESPRESSAMENTE E COMPIUTAMENTE DESCRITTE SENZA LA PREVENTIVA APPROVAZIONE.

I funzionari responsabili
Arch. Giulia Bressan
Dott. Leonardo Lamanna

IL SOPRINTENDENTE
DOTT. GABRIELE BARUCCA




Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova
Piazza Paccagnini, 3 Mantova 0376 1709686 - 0376 1709634
PEC: mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-mn@beniculturali.it

